



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data **27 Settembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **BASILE TRADING S.R.L.**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Ivan Pagliarani assistito dall'Avv. Cinzia Muratori;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli,
- per la UILTucs UIL Naz.le, Daniela Rondinelli, giusta delega agli atti Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

**PREMESSO CHE**

- la **BASILE TRADING S.R.L.**(d'ora in poi Società) sulla base di appositi verbali di accordo sottoscritti in sede ministeriale in data 16.01.2012, 27.07.2012, 07.02.2013 e 13.06.2013, ha già fruito del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga, a far data dal 16 Gennaio 2012 fino al 30 Settembre 2013;
- con nota del 02.02.2013 (Prot. n. 32/0019409/MA003.A001 del 16.09.2013) la suddetta Società ha richiesto all'intestata Amministrazione un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all'esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un ulteriore periodo di Cig in deroga;
- il Ministero, pertanto, con nota del 23.09.2013 (Prot. n. 32/0019925/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato il percorso intrapreso, anche grazie all'ausilio dell'ammortizzatore sociale, al fine di superare la perdurante crisi produttiva e finanziaria. Nell'intento di portare a termine il definito programma di risanamento e di rilancio, la Società ritiene necessario ricorrere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga che, congiuntamente alle misure di contenimento dei costi intraprese, consenta la tutela dei livelli occupazionali e garantisca la ricollocazione dei lavoratori interessati presso l'Azienda;
- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

## CONSIDERATA

**La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64** dispone che *“.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”*

## VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

## TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

**Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **01.10.13** e sino al **31.12.13**.
2. Il trattamento riguarderà un numero massimo di **16 lavoratori** (già in Cassa sulla base del precedente accordo ministeriale ai quali si aggiunge n. 1 dipendente trasferito dalla sede di Castel Guelfo, ad oggi chiusa, così come specificato in premessa), di cui n. 7 con contratto part-time al 69%, distribuiti come di seguito specificato:

Regione Lazio: **6 lavoratori** (di cui n. 3 part time) nelle sedi di Valmontone e Santo Oreste - Roma);

Regione Toscana: **3 lavoratori** nella sede di Foiano della Chiana (AR);

Regione Emilia Romagna: **3 lavoratori** (di cui n. 1 part time) nelle sedi di Cervia (RA) e Castel Guelfo (BO);

Regione Abruzzo: **2 lavoratori** (di cui n. 1 part time) nella sede di Città Sant'Angelo (PE);

Regione Puglia: **2 part time** nella sede di Molfetta (BA).

3. I lavoratori saranno sospesi con una riduzione oraria media del 33%, a rotazione del personale coinvolto, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.
4. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
5. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo



7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Toscana, ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 27.09.2013

Letto, confermato e sottoscritto

BASILE TRADING S.R.L.

OO.SS.



ITALIA LAVORO



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

